

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori AGOSTINI, FUMAGALLI CARULLI,
BONAVITA, BERTONI, ALBERTINI, PELLICINI, CARUSO
Antonino, CENTARO, TAROLLI e TURINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1998

Integrazione, a favore degli invalidi di guerra titolari di patente speciale e possessori di veicolo adattato, delle disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 27 dicembre 1997, n.449, ha stabilito all'articolo 8 una serie di agevolazioni per i veicoli dei soggetti disabili, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, precisando che detti soggetti devono essere portatori di ridotte o impedito capacità motorie permanenti.

Di conseguenza, il Ministero delle finanze, nel diramare le disposizioni applicative delle cennate norme, ha previsto che i portatori di infermità che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori possono produrre, quale documento valido per ottenere tali agevolazioni, copia del certificato di invalidità a suo tempo rilasciato da una Commissione medica pubblica. Chi, invece, pur possedendo un veicolo adattato, è portatore di patologia diversa, deve produrre la certificazione rilasciata dalla Commissione della azienda sanitaria locale (ASL), di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che

la minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti.

È evidente che ciò determina una ingiusta discriminazione tra invalidi che utilizzano veicoli adattati alla guida, a seconda del loro tipo di infermità, qualora, come purtroppo potrebbe accadere, la Commissione della ASL non riconosca la limitazione delle capacità motorie del soggetto.

Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di un amputato ad un arto superiore il quale quindi, pur possedendo un veicolo adattato ed avendo in passato usufruito di agevolazioni fiscali - quali l'esenzione dal pagamento del bollo sulla patente - alla stregua di tutti gli altri possessori di veicoli adattati, si vedrebbe oggi escluso da analoghi benefici.

Il presente disegno di legge mira, pertanto, ad eliminare tale disparità di trattamento, riconoscendo sufficiente la presentazione della patente speciale e il possesso di veicolo adattato alla guida da parte degli invalidi di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni a favore dei soggetti portatori di *handicap*, di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, spettano a tutti gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, possessori di patente speciale e di veicolo adattato alla guida. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purchè prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n.449, i soggetti indicati al comma 1 del presente articolo dovranno presentare esclusivamente copia della patente speciale e della carta di circolazione, dalla quale risulti che trattasi di veicolo adattato.

